

## COMMISSIONI RIUNITE

### TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

XV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE SAMMARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	196	
<b>Comunicazione del Preidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	196	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Riordinamento della previdenza marinara (3735);		MALFATTI FRANCESCO ed altri: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara ( <i>Urgenza</i> ) (3313) . . . . . 196
ROSSI PAOLO: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605);		PRESIDENTE . . . . . 196, 197, 199, 202, 203, 208, 212, 213, 223, 225, 226, 227, 228
DURAND DE LA PENNE: Riordinamento della previdenza marinara (834);		ALINI . . . . . 202, 213, 227
CERVONE: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768);		AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 196, 197, 198, 202
DURAND DE LA PENNE: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837);		BASSI . . . . . 212
BONTADE MARGHERITA: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542);		DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 199, 213, 228
		DURAND DE LA PENNE . . . . . 201, 202
		LANDI . . . . . 226
		MACCHIAVELLI, <i>Relatore per la X Commissione</i> . . . . . 213
		MALFATTI FRANCESCO . . . . . 198, 199, 213, 223
		QUINTIERI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . . 197, 198, 201, 202, 207, 212, 213, 222, 223
		SANTAGATI . . . . . 225
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 228

**La seduta comincia alle 9,45.**

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sinesio, della X Commissione, e De Marzi Fernando, Napoli, Nucci e Sabatini, della XIII Commissione.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Landi sostituisce il deputato Fabbri Riccardo della X Commissione.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della previdenza marinara (3735); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605); Durand de la Penne: Riordinamento della previdenza marinara (834); Cervone: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768); Durand de la Penne: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837); Bontade Margherita: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542); Malfatti Francesco ed altri: Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (3313); e delle petizioni nn. 34, 47, 52, 53 e 132.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della previdenza marinara » (3735); delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo: « Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (605); Durand de la Penne: « Riordinamento della previdenza marinara » (834); Cervone: « Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in

vigore del decreto stesso » (2768); Durand de la Penne: « Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi » (2837); Bontade Margherita: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara » (3542); Malfatti Francesco, Cinciari Rodano Maria Lisa, Speciale, D'Alema, Giachini, Golinelli, Franco Raffaele, Abenante, Bernetic Maria, Amasio, Assennato, Calvaresi, D'Ippolito, Rossi Paolo Mario, Fasoli, Pagliarani, Bastianelli, Marras, Pellegrino, Monasterio: « Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (3313) e delle petizioni: n. 34, 47, 52, 53, 132.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 14 giugno, le Commissioni hanno approvato tutti gli articoli del disegno di legge, meno gli articoli 22, 47, 48, 49, 55, 57 e 77 e le due tabelle annesse. Prima di procedere alla discussione degli articoli accantonati, dò la parola all'onorevole Sottosegretario per il tesoro, che l'ha chiesta.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero comunicare agli onorevoli colleghi che il Ministero del tesoro ritiene di poter concorrere alla spesa del settore previdenziale dei pescatori con un contributo di 5 miliardi, rateizzato in cinque anni, a decorrere dal 1967.

A tale proposito, mi permetto di presentare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 22: « Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo è concesso dallo Stato alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 5 miliardi — da ripartirsi in cinque annualità uguali a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci stessi dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 7.

Con la forma e le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo 7 è determinata annualmente l'aliquota contributiva da applicare per la medesima categoria di marittimi, tenendo conto del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo; lo stesso provvedimento ne fissa il riparto tra i marittimi e gli armatori.

« All'onere di lire un miliardo per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

**PRESIDENTE.** Ringrazio il Sottosegretario Agrimi e, per esso, il Governo della comunicazione, che personalmente ritengo porti un contributo determinante all'approvazione del provvedimento.

Sull'emendamento governativo, che comporta un maggior onere per lo Stato, è necessario, a norma del Regolamento, che esprima parere la V Commissione-bilancio: questo parere condiziona l'approvazione del provvedimento.

È, quindi, veramente augurabile che esso ci possa essere dato questa mattina stessa (non ho dubbi, infatti, che esso sia favorevole), prima della conclusione della discussione, in modo di permetterci di procedere anche alla votazione a scrutinio segreto. A questo scopo, dò incarico al funzionario Segretario della Commissione di prendere a mio nome, opportuni immediati contatti con il Segretario e il Presidente della V Commissione-bilancio. Ad ogni modo, l'attesa del parere non ci impedisce di procedere alla discussione dell'articolo.

Ho espresso, inizialmente, l'avviso che l'emendamento governativo porti un contributo determinante all'approvazione del provvedimento. Sentiamo, comunque il parere dei Relatori.

**QUINTIERI, Relatore per la XIII Commissione.** Signor Presidente, molto opportuno è stato l'intervento dell'onorevole rappresentante del Governo, senatore Agrimi, in quanto l'unico punto rimasto in discussione, dopo la proficua riunione di ieri sera del Comitato ristretto, era appunto, quello concernente il concorso dello Stato nell'onere cui, a seguito del provvedimento che andiamo ad approvare, debbono far fronte gli armatori e i marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca mediterranea.

Del resto, i nostri calcoli circa l'ammontare dell'intervento dello Stato per il settore, in ragione del 6 per cento del carico contributivo — calcoli, per altro suffragati dai pareri dei tecnici — raggiungono, per il settore della pesca, la cifra di 1 miliardo e 50 milioni, somma che non si discosta troppo da quella che viene messa a disposizione dal Tesoro.

Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento, va fatta, in proposito, una

osservazione di sostanza: il Ministero del Tesoro ha precisato la cifra complessiva del suo intervento, 1 miliardo l'anno, prevedendo espressamente che la sua aliquota contributiva possa variare di anno in anno. Insomma, altro è dire che lo Stato si assume l'aliquota del 6 per cento, costi quello che costi, altro è dire che viene concesso un determinato contributo e che, eventualmente, verranno proporzionalmente ridotte le aliquote.

Ad ogni modo, poiché, come ripeto, i calcoli da noi effettuati (calcoli, per altro, prudentiali) danno il risultato di 1 miliardo e 50 milioni, ritengo che la soluzione prospettata dal Governo sia pienamente accettabile. E di questa opinione è anche il mio illustre collega Relatore, onorevole Macchiavelli.

Fatte queste osservazioni, propongo a nome anche del collega Macchiavelli, la soppressione delle parole finali del secondo comma dell'emendamento governativo: « lo stesso provvedimento ne fissa il riparto tra i marittimi e gli armatori ». Credo che queste parole costituiscano un precedente pericoloso in quanto si potrebbe modificare, con decreto presidenziale, il criterio del riparto.

Sempre a proposito dei pescatori, poi, rimane in sospeso un'altra questione: quella di venire incontro all'esigenza prospettata dall'onorevole Malfatti e da altri colleghi, di aumentare le vecchie pensioni. Debbo aggiungere che a noi risulta (per le vie brevi) che il Ministero del Tesoro è contrario a questa ulteriore spesa.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Su quest'ultimo punto per il momento non sono in grado di rispondere.

Non mi oppongo, per altro, all'emendamento proposto dai Relatori, soppressivo delle parole finali del secondo comma dell'emendamento governativo.

**QUINTIERI, Relatore per la XIII Commissione.** Debbo allora ritenere che si possa comunque, passare all'esame degli articoli che avevamo accantonato nel corso della precedente seduta.

**PRESIDENTE.** Do' lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

*Concorso finanziario dello Stato.*

A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è aumentato di lire 950.000.000 annui.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3 lettera a) di detta legge.

All'onere di lire 950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3.523 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Oltre all'emendamento del Governo, testè presentato e letto dal Sottosegretario Agrimi e a quello dei Relatori, ce ne sono altri quattro, due formali e due sostanziali.

I due emendamenti formali sono proposti dal Comitato ristretto e riguardano il primo e il terzo comma. Per quanto concerne il primo comma, il Comitato ristretto propone di sostituire le parole: « è aumentato di lire 950.000.000 annue », con le altre: « è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni »; per quanto riguarda il terzo comma, propone di sostituire le parole iniziali: « all'onere », con le altre: « al maggior onere ».

I due emendamenti sostanziali sono, uno, del deputato Malfatti Francesco ed altri, l'altro, dei deputati Bassi e Amodio.

Quello del deputato Malfatti Francesco ed altri propone che il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22 siano sostituiti dai seguenti altri:

« A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è aumentato di lire 1.950.000.000 annui.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato, in relazione alle norme di cui agli articoli 3, 48, 49 e 51 della presente legge:

a) per lire 2.050 milioni della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903 ad integra-

zione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3 lettera a) di detta legge;

c) per lire 1.000 milioni alla integrazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 48 e 49 della presente legge.

All'onere di lire 1.950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3.523 destinato a fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il secondo emendamento sostanziale, dei deputati Bassi e Amodio, propone di aggiungere, dopo il penultimo comma, il seguente altro:

« All'onere derivante dall'applicazione del quinto comma dell'articolo 7 si provvederà mediante apposito stanziamento, da prevedersi in sede di formazione di bilancio del Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio 1967, sulla base dell'ultimo consuntivo esibito dalla gestione previdenziale ».

Quest'ultimo emendamento, dei deputati Bassi e Amodio, è, per altro decaduto, in quanto collegato all'altro emendamento degli stessi proponenti, all'articolo 7, che non è stato approvato. In effetti, quindi, abbiamo il solo emendamento Malfatti Francesco ed altri.

Ha chiesto di parlare sull'emendamento Malfatti l'onorevole Relatore. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Il Comitato ristretto, a maggioranza, ha deliberato di respingere l'emendamento presentato dall'onorevole Malfatti.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei ricordare che l'onere che lo Stato si è addossato è limitato alla cifra di un miliardo all'anno. Comunque, ripeto quello che ho detto poco fa, ossia che personalmente non sono in condizioni, in questo momento, di fornire una qualsiasi risposta sul problema dell'aumento delle vecchie pensioni dei pescatori.

MALFATTI FRANCESCO. C'è un fatto nuovo. Quando ci siamo riuniti, ieri sera, in sede di Comitato ristretto, l'onorevole Sottosegretario Di Nardo ha affermato che il Ministero del tesoro, per quanto riguardava i vecchi pensionati, aveva dato una risposta negativa. Questa mattina, viceversa, l'onorevole Agrimi ha assunto una posizione più morbida o più elastica e si è comunque riservato di dare una risposta.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

Noi ieri abbiamo fatto una dichiarazione alla quale vogliamo restare fedeli e, cioè, che non vogliamo, assolutamente, che questa questione porti un qualsiasi ritardo nella approvazione del disegno di legge, ma, dato che deve ancora riunirsi la Commissione Bilancio per esprimersi sull'emendamento governativo e che possiamo quindi fruire ancora di 24 ore, chiediamo al Governo di affrontare il problema e di sciogliere la riserva al massimo nella giornata di domani; meglio sarebbe se ciò potesse essere addirittura nel pomeriggio di oggi.

Vorrei aggiungere una cosa e, cioè, che si tenesse conto che la cifra, che noi abbiamo indicato al paragrafo C del nostro emendamento e cioè « per lire 1.000 milioni alla integrazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 48 e 49 della presente legge », probabilmente, in effetti, sarà molto meno e lo potrà essere ancora di più in quanto, evidentemente, può essere rapportata all'aumento che si vuole concedere: se invece del 40 per cento, come da noi chiesto, si vuol concedere, poniamo, il 30 per cento, la cifra in questione potrebbe anche essere dell'ordine di 200, 300 o 400 milioni.

Una seconda considerazione, che vorremmo sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario, riguarda il fatto che si tratta di un onere decrescente per ragioni di ordine biologico, in quanto i pensionati muoiono, come accade a tutti gli uomini.

Con queste osservazioni, raccomando di considerare la possibilità di provvedere.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Malfatti, il Sottosegretario Agrimi ha avuto l'incarico di presentare, a nome del Governo, l'emendamento di cui è stata data lettura, senza avere, per altro, istruzioni circa il suo emendamento; io, invece sono in grado di confermare ufficialmente quanto ho preannunciato ieri sera, in Comitato ristretto, ossia che il Governo non può accoglierlo. La prego, pertanto, di non insistere e di volerlo ritirare.

MALFATTI FRANCESCO. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario Di Nardo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 22. Metto successivamente in votazione:

la prima parte del primo comma, fino alle parole: « legge 12 ottobre 1960, n. 1183 », comprese;

(È approvata).

il primo emendamento del Comitato ristretto, inteso a sostituire le restanti parole: « è aumentato di lire 950.000.000 annui », con le altre: « è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni »;

(È approvato).

il secondo comma;

(È approvato).

il secondo emendamento del Comitato ristretto: sostituire, al terzo comma, le parole iniziali: « All'onere », con le altre: « Al maggiore onere »;

(È approvato).

la restante parte del terzo comma;

(È approvata).

l'emendamento governativo, modificato secondo l'emendamento dei Relatori: aggiungere i seguenti commi:

« Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo è concesso dallo Stato alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 5 miliardi — da ripartirsi in cinque annualità uguali a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci stessi dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 7.

Con la forma e le modalità dal terzo comma dello stesso articolo 7 è determinata annualmente l'aliquota contributiva da applicare per la medesima categoria di marittimi, tenendo conto del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo.

All'onere di lire un miliardo per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

(È approvato).

l'ultimo comma;

(È approvato).

L'articolo 22 risulta così modificato dagli emendamenti testè approvati:

« A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato a decorrere, dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3 lettera a) di detta legge.

Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo è concesso dallo Stato alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 5 miliardi — da ripartirsi in cinque annualità a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci stessi dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 7.

Con la norma e le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo 7 è determinata annualmente l'aliquota contributiva da applicare per la medesima categoria di marittimi, tenendo conto del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo.

Al maggior onere di lire 950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire un miliardo per l'esercizio 1967, derivante allo Stato dall'applicazione del comma terzo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47. Ne dò lettura:

« Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965

e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purché il dante causa sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore alla data medesima, ed ha effetto dal 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, è posto a carico della Gestione marittimi ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 57.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite all'assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno a far tempo dal 1967 ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire la seconda parte del secondo comma — dalle parole: « prima di tale data » alla fine — come appresso:

« prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione ».

L'onorevole Durand de la Penne propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge aventi decorrenza al 1° gennaio 1965, con

effetto dal 1° gennaio 1965 sono riliquidate prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183 prima di essere ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49 ».

Egli propone, inoltre, di sopprimere il quarto comma.

I deputati Alini, Gatto, Lami e Raia, a loro volta, propongono di sostituire il primo comma con i seguenti altri:

« Le pensioni in godimento aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in conformità dell'articolo 1, primo comma della legge n. 1183 del 1960 decorrente dal 1° gennaio 1958 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

Le pensioni liquidate posteriormente al 1° gennaio 1958, se eventualmente inferiori a parità di grado e di servizio delle precedenti, saranno percentualmente adeguate, ma non potranno superare l'ammontare delle pensioni calcolate sulla base delle competenze medie 1° gennaio 1957 allegate alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ».

Il deputato Belci, infine, propone un comma aggiuntivo dopo il primo comma e un comma sostitutivo del quinto comma. Il comma aggiuntivo, dopo il primo comma, è del seguente tenore:

« L'assegno personale corrisposto ai marittimi imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda — e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie — viene aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente primo comma e del successivo articolo 48 ».

L'emendamento sostitutivo del quinto comma è del seguente tenore:

« L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione Marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Relatore per la XIII Commissione ha chiesto di parlare sul primo emendamento Durand de la Penne. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Signor Presidente, nella riunione

tenuta ieri, prima del Comitato ristretto, insieme con i funzionari del Ministero del lavoro, si è accertato che l'accoglimento di queste proposte comporterebbe un onere di 700 milioni annui, con un valore di copertura per complessivi 10 miliardi. È chiaro che si tratta di un onere insostenibile dalla Cassa.

L'onorevole Durand de la Penne aveva mostrato di ritenersi soddisfatto da questi chiarimenti.

DURAND DE LA PENNE. Signor Presidente, i miei emendamenti — questi come altri — tendono soprattutto a cercare di dare ai vecchi pensionati un aumento di pensione, e specialmente ad eliminare una delle cose più gravi che questa legge lascia sussistere, e cioè la differenza nelle pensioni, che io non ritengo giusta.

È vero che l'accoglimento di questi emendamenti comporterebbe una spesa, anche notevole. Ma è anche vero che queste persone delle quali io parlò sono coloro che probabilmente hanno dato di più, non dal punto di vista dei contributi, ma da quello dei sacrifici e della dura vita che hanno affrontato, e che ora hanno di meno.

Ho sentito parlare di una cifra di 700 milioni annui, che è una somma che spaventa, indubbiamente. Io, che ho vissuto tanti anni in mare, posso dire che queste persone meriterebbero molto di più.

Ho visto che, nel quadro della programmazione (non dico questo per spirito di polemica, ma con un senso di amarezza), noi daremo 200 miliardi l'anno ai paesi sottosviluppati. Ebbene, a me non sembra assurdo chiedere una cifra di 700 milioni — che poi servirebbero soltanto a dare qualche migliaio di lire di aumento a ciascuno — per ripagare almeno in parte i sacrifici che questa gente ha fatto.

Ad ogni modo, se non si riesce a trovare questa cifra, è inutile che io continui ad insistere. Voglio però chiarire che, secondo me, se questa legge presenta alcuni vantaggi, essa ha anche una strana particolarità: che, pur essendo una legge per la previdenza marinara, che dovrebbe, cioè, occuparsi dei marittimi, essa porta dei notevolissimi benefici al personale amministrativo, e dei benefici molto limitati al personale navigante, ed ancor più limitati al personale che è già in pensione.

Tutto questo, evidentemente, lo si sarebbe dovuto dire prima, per tentare di arrivare ad una conclusione diversa. Purtroppo un incidente occorsomi mi ha impedito di essere

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

presente; e, d'altra parte, non credo che avrei potuto fare molto.

Ad ogni modo, anche se questi miei emendamenti non potranno essere accolti, non credo sia giusto che la situazione rimanga sempre questa. Vorrei dunque chiedere alla Commissione ed al Governo se, in un prossimo futuro, non sarà possibile, varata ormai questa legge, rivedere la situazione, anche sulla base di dati di spesa più esatti, perché non so se il calcolo fatto ieri piuttosto affrettatamente sia poi del tutto giusto, perché i miei emendamenti, come ho già detto, avrebbero implicato un aumento di qualche migliaio di lire per ciascun pensionato.

Grazie, signor Presidente.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, riconoscendo valide le argomentazioni presentate dall'onorevole proponente, accetta l'emendamento come raccomandazione.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Vorrei precisare che i calcoli fatti sono esatti; inoltre, non dobbiamo dimenticare che questa riforma della previdenza marinara è stata preceduta da lunghissime consultazioni con tutte le associazioni sindacali interessate e, pertanto, c'è da pensare che un fatto così macroscopico sarebbe senz'altro apparso in quella sede.

DURAND DE LA PENNE. Ci saranno senz'altro diversi calcoli ma è inconfutabile il fatto che al comandante della marina libera spetterà al massimo una pensione di 150-160 mila lire, mentre i comandanti della marina di preminente interesse nazionale percepiranno una pensione di 380-400 mila lire. Queste differenze esistono. Noi alle compagnie di navigazione di interesse nazionale diamo anche un contributo annuo ed è veramente un atto di ingiustizia che vi siano delle persone che, a parità di grado e di responsabilità, percepiscano delle pensioni così differenti.

Ritornando sulle mie decisioni, chiedo che il mio emendamento sia messo in votazione.

ALINI. Io, invece, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. L'emendamento del deputato Durand de la Penne, come ho già detto, propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge aventi decorrenza al 1° gennaio 1965, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono riliquidate prendendo a base, come migliore triennio,

le competenze medie indicate dalla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, prima di essere ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49 ».

Il Governo ha dichiarato di poter accettare l'emendamento solo come raccomandazione.

*(Non è approvato).*

Abbiamo, poi, l'emendamento dell'onorevole Belci, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro:

« L'assegno personale corrisposto ai marittimi imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda — e che per effetto delle norme previste dalle leggi 15 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie viene aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi dei successivi articoli 47 e 48 ».

Detto emendamento, non essendo presente l'onorevole Belci, è stato fatto proprio dall'onorevole Bassi. Il Comitato ristretto, per altro, si è trovato d'accordo nel proporre l'approvazione dell'emendamento stesso.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione la prima parte del secondo comma, fino alle parole: « purché il dante causa sia deceduto », comprese;

*(È approvata).*

Pongo poi in votazione l'emendamento del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura:

Al secondo comma, sostituire la seconda parte — dalle parole: « prima di tale data » alla fine — con il seguente: « prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione ».

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione il terzo comma;

*(È approvato).*

Passiamo, ora, all'emendamento dell'onorevole Durand de la Penne ed altri, pressivo del quarto comma.

DURAND DE LA PENNE. Dichiaro di ritirare questo emendamento pressivo.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il quarto comma;

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Belci sostitutivo del quinto comma. Dato che l'onorevole Belci non è presente e nessun altro lo fa proprio si intende decaduto.

Pongo allora in votazione la restante parte dell'articolo, ossia il quinto e il sesto comma.

(È approvata).

L'articolo 47, dagli emendamenti approvati, risulta così modificato:

ART. 47.

*Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.*

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati già imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda — e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie — è aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.

La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purché il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare l'ammontare della pensione calcolata

sulla base delle competenze di cui alla tabella all'egata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, è posto a carico della Gestione marittimi ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 56.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite all'assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48. Ne do' lettura e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 48.

*Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.*

A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

1) con i supplementi liquidati ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dello articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validità, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi

degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi è integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 49. Ne do' lettura:

« Le pensioni indirette e di reversibilità a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — o anche decorrenza posteriore purché il dante causa sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore alla data medesima — nonché i supplementi indiretti e di reversibilità, costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di reversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.

L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, è aumentato del 20 per cento e conglobato, purché liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

1) con i supplementi indiretti e di reversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, de-

gli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

2) con l'importo delle pensioni supplementari dei supplementi indiretti e di reversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di reversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra è a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire, al primo comma, dal terzo al settimo alinea, le parole dell'inciso con le seguenti: « o anche decorrenza posteriore, purché il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 ».

Pongo in votazione detto emendamento.

*(È approvato).*

L'articolo 49 risulta così modificato dall'emendamento approvato:

#### ART. 49.

##### *Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.*

Le pensioni indirette e di reversibilità a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — o anche decorrenza posteriore purché il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — nonché i supplementi indiretti e di reversibilità, costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di reversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.

L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, è aumentato del 20 per cento e conglobato, purché liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

1) con i supplementi indiretti e di reversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di reversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di reversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra è a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 55:

#### ART. 55.

#### *Anticipazioni concesse dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

Le anticipazioni erogate ai titolari di pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara sui miglioramenti previsti dalla

legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono recuperabili, sino a concorrenza degli arretrati dovuti ai sensi della presente legge.

L'onorevole Malfatti ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere l'articolo 55; il Comitato ristretto si è dichiarato favorevole alla soppressione di detto articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 55.

(Non è approvato).

Dò lettura dell'articolo 57:

« Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, risultante dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità anticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno . . . . .	7.020
2° » . . . . .	6.570
3° » . . . . .	6.040
4° » . . . . .	5.300
5° » . . . . .	4.520
6° » . . . . .	3.700
7° » . . . . .	2.860

Per gli anni successivi, le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara ».

Il Comitato ristretto ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire, al primo comma, le parole: « risultante dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

oneri derivanti alla Gestione marittimi sino all'entrata in vigore della presente legge » con le altre:

« per l'eventuale quota a carico di detta gestione, valutata sino alla data di entrata in vigore della presente legge, e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ».

Si intendono, invece, decaduti per assenza del proponente, i seguenti emendamenti dell'onorevole Belci:

Sopprimere — al primo comma undicesimo alinea — le parole: « d'importo decrescente »;

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« In attesa che gli importi di cui al precedente comma siano definitivamente accertati dal Comitato Amministratore della Cassa Nazionale Previdenza Marinara, la Gestione Marittimi verserà, quale acconto, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i seguenti importi:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno . . . . .	L. 5.000
2° anno . . . . .	» 4.500

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per la Marina Mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il Comitato amministrativo della Cassa Nazionale della previdenza marinara, sarà stabilito il piano definitivo di ammortamento e si procederà agli eventuali conguagli ».

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma del Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 57 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 57.

##### *Ammortamento del disavanzo.*

Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la pre-

sente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno . . . . .	7.020
2° » . . . . .	6.570
3° » . . . . .	6.040
4° » . . . . .	5.300
5° » . . . . .	4.520
6° » . . . . .	3.700
7° » . . . . .	2.860

Per gli anni successivi, le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 77:

« Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese per quest'ultimi, quelle con decorrenza posteriore purché derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

1° gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festività natalizie.

La pensione prevista dal presente articolo è corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 — Titolo I. della presente legge ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65 ».

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire l'articolo 77 con il seguente:

« Le pensioni aventi decorrenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge liquidate a carico della Gestione Speciale agli appartenenti al personale di Stato Maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purché derivante da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono liquidate come segue:

a) considerato l'ammortare dei contributi versati alla Gestione Speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 57 volte;

b) considerando l'ammortare dei contributi versati alla Gestione Speciale per i periodi di servizio compresi fra il 1° agosto 1952 e la data di entrata in vigore della presente legge aumentati del 14 per cento.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma sono operati considerando i contributi af-

ferenti al periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952 nella stessa misura dovuta in base a retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado e anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare in occasione delle festività natalizie.

Il valore di copertura dell'onere derivante dall'assicurazione generale obbligatoria della rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui ai successivi articoli 77 bis e 77 ter è posto a carico della Gestione Speciale ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separate e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967, cumulando in tale primo anno anche gli oneri relativi agli anni 1965 e 1966 ».

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Il Comitato ristretto si è dichiarato contrario all'emendamento udite le risultanze degli organi tecnici. Innanzitutto, come già ebbi modo di far osservare, è molto dubbio che esista questa sperequazione, in quanto tutte le associazioni sindacali, senza alcuna eccezione, sono state interpellate.

Si è visto, poi, dal lato tecnico, che al congegno inserito in questo articolo, dal punto di vista finanziario, talvolta ha fatto riscontro una maggiore pensione a minori periodi di navigazione.

Dobbiamo, inoltre, considerare che l'importo dell'onere è notevolissimo, perché, vero è che da un lato vi è il 70 per cento e dall'altro il 48, però, aumentandolo del 20 per cento si arriverebbe al 68 per cento. È chiaro che non esiste una grande differenza, mentre invece vi è un onere aggiuntivo del 14 per cento sui contributi versati dopo il 1952 — elevati anche in questi ultimi anni — e l'importo corrispondente, valutato molto approssimativamente, è di 1.300 milioni.

Anche accettando il fatto che esista questa differenza sulla quale esistono molti dubbi,

in quanto non è stato considerato che i naviganti vanno in pensione molto prima degli amministrativi, l'onere relativo sarebbe tale che dovrebbe, per forza, comportare un aumento dei contributi che sono già determinati in modo tale da costituire un notevole carico.

Per questi motivi, il Comitato ristretto ha espresso parere contrario all'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Durand de

la Penne, sul quale si sono dichiarati contrari il Relatore ed il Governo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 77 nel testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla discussione delle tabelle.

Dò lettura della prima tabella, ossia della tabella G. M. 1965-66:

#### TABELLA G. M.

*Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante, Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico	320.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano . . . . .	240.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario . . . . .	205.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario . . . . .	195.000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario . . . . .	135.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni e più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	220.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	205.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) . . . . .	195.000

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<b>EQUIPAGGIO</b>	
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco); cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, prima infermiera-ostetrica . . . . .	155.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	120.000
Giovanotto . . . . .	105.000
Mozzo, piccolo . . . . .	90.000

## NOTA 1:

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime e consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiali radiotelegrafisti di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II o III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

**B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:**

Comandante e direttore di macchina . . . . .	180.000
Ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	150.000
Nostromo, motorista . . . . .	110.000
Marinaio, fuochista . . . . .	90.000
Giovanotto . . . . .	80.000
Mozzo . . . . .	70.000

**C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:**

Comandante, capo motorista, motorista unico . . . . .	143.000
Ufficiale di coperta . . . . .	130.000

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Nostromo, motorista in sottordine . . . . .	110.000
Marinaio . . . . .	88.000
Giovanotto . . . . .	66.000
Mozzo . . . . .	44.000
 <i>D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:</i>	
Comandante . . . . .	130.000
Nostromo . . . . .	100.000
Marinaio . . . . .	80.000
Giovanotto . . . . .	60.000
Mozzo . . . . .	40.000
 <i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	190.000
Ufficiale, motorista . . . . .	165.000
Nostromo, operaio elettricista . . . . .	140.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	120.000
Giovanotto . . . . .	105.000
Mozzo . . . . .	90.000
 <i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante e direttore di macchina . . . . .	220.000
Primo ufficiale . . . . .	195.000
Sottufficiale . . . . .	145.000
Marinaio, cuoco . . . . .	120.000
Giovanotto . . . . .	105.000
Mozzo . . . . .	90.000
 <i>G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al ser- vizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	170.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista . . . . .	120.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	100.000
Giovanotto . . . . .	80.000
Mozzo . . . . .	65.000
 <i>H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque mu- nite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza mac- china o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista . . . . .	50.000
Marinaio . . . . .	35.000
Giovanotto . . . . .	25.000
Mozzo . . . . .	20.000

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	85.000
Marinaio . . . . .	65.000
Giovanotto . . . . .	35.000
Mozzo . . . . .	25.000
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	100.000
Marinaio . . . . .	75.000
Giovanotto . . . . .	45.000
Mozzo . . . . .	30.000
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:</i>	
Comandante e direttore di macchina . . . . .	300.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	240.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista . . . . .	200.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista . . . . .	180.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate . . . . .	150.000
Giovanotto . . . . .	120.000
Mozzo . . . . .	90.000
<i>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</i>	
<i>Prima categoria:</i>	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . . . . .	94.000
<i>Seconda categoria:</i>	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa . . . . .	90.000
<i>O) Allievi imbarcati sulle navi scuola . . . . .</i>	
	16.000
<i>P) Piloti:</i>	
<i>I Gruppo:</i>	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia . . . . .	320.000
<i>II Gruppo:</i>	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani . . . . .	200.000
<i>III Gruppo:</i>	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto S. Stefano, S. Antioco, Torre Annunziata . . . . .	150.000

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRA SPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

Il Comitato ristretto propone, innanzitutto, di modificare la denominazione nel senso di sostituire « Tabella G. M. 1965-66 » con « Tabella G. M. n. 1 ».

Sempre il Comitato ristretto propone, poi, di sostituire, nel sottotitolo, le parole: « determinazione dei contributi e » con l'altra: « riquidazione ».

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. La proposta del Comitato ristretto tende ad una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Pongo successivamente in votazione l'emendamento relativo alla denominazione;

(È approvato).

l'emendamento relativo al sottotitolo.

(È approvato).

Gli onorevoli Bassi e Amodio hanno presentato i seguenti emendamenti a detta prima Tabella, ossia alla tabella G. M. n. 1.

Sostituire, alla lettera H), le parole: « non superiore a 30 cavalli », con le altre: « non superiore a 89 cavalli »;

Sopprimere l'intera lettera I);

Modificare le retribuzioni di cui alla lettera L) nel seguente modo:

marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	anziché	100.000 - 85.000
marinaio . . . . .	»	75.000 - 55.000
giovannotto . . . . .	»	45.000 - 35.000
mozzo . . . . .	»	30.000 - 25.000

Modificare, infine, le retribuzioni di cui alla lettera M) nel seguente modo:

comandante o direttore di macchina . . . . .	anziché	300.000 - 220.000
primo ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	»	240.000 - 180.000
secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista . . . . .	»	200.000 - 160.000
nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista . . . . .	»	180.000 - 120.000
marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specifiche . . . . .	»	150.000 - 105.000
giovannotto . . . . .	»	120.000 - 85.000
mozzo . . . . .	»	90.000 - 75.000

BASSI - AMODIO.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Questi sono emendamenti importanti in cui i colleghi Bassi e Amodio si preoccupano della onerosità derivante ai datori di lavoro e ai lavoratori delle imbarcazioni addette alla pesca mediterranea, cioè della piccola pesca condotta generalmente, a tipo familiare, dove non esiste l'esatta figura dell'armatore, ma i dipendenti sono quasi tutti dei familiari. Tenendo conto di questa onerosità di contribuzione si chiede che la tabella dei salari, allegata alla legge, venga snellita con la soppressione della suddivisione delle navi con motori sopra o sotto i 30 cavalli, in modo da ridurre l'onere contributivo di nuova incidenza che passerebbe da uno a quattro e mezzo.

BASSI. Ciò è necessario soprattutto per adeguare l'onere contributivo ai guadagni

reali dei lavoratori. Siccome la legge prevede che queste tabelle potranno essere aggiornate, cerchiamo di fare le cose con una certa gradualità ed evitiamo che l'attuale salario convenzionale del pescatore di 16 mila lire sia portato, in una volta sola, a 80 mila lire, portando al 450 per cento l'onere contributivo.

Attualmente noi abbiamo una flotta atlantica di 80 unità, di cui 16 in disarmo a causa della concorrenza straniera; abbiamo una flotta mediterranea che, per il 50 per cento, è insolvente nei riguardi della previdenza marinara; per cui, se portiamo i contributi a quattro volte e mezzo degli attuali livelli, provochiamo il disarmo totale di tutta la flotta peschereccia italiana, creando oltre 30 mila disoccupati, a meno che lo Stato non si voglia accollare la gestione, in perdita, di tutta la flotta peschereccia. Alla osservazione che le

tabelle sarebbero il risultato di un accordo sindacale fra le parti, avvenuto presso il Ministero del lavoro, debbo precisare che, da accertamenti da me effettuati ieri sera e questa mattina, risulta che non vi è stato alcun accordo sindacale, ma che le parti hanno semplicemente espresso, ciascuna per suo conto e per lettera, dei pareri. Mi risulta, per altro, che gli armatori della pesca si erano detti disposti a sostenere un raddoppio degli oneri contributivi per venire incontro all'adeguamento delle pensioni.

Per tali ragioni, quindi, e per la tranquillità della nostra coscienza, noi dobbiamo insistere nel mantenimento dell'emendamento.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. Esprimo parere contrario per due motivi, pur riconoscendo una certa validità alle argomentazioni poste dal collega.

Innanzitutto, con la diminuzione dei massimali delle tabelle viene a diminuire la massa del contributo che affluisce al fondo e, quindi, viene messo in discussione tutto il meccanismo della legge.

Secondariamente, se diminuiscono le tabelle verrà a diminuire anche la pensione che il marittimo verrà a percepire.

È vero che la condizione della pesca non è florida, tuttavia debbo rilevare che proprio per queste regioni il Governo è andato incontro a quello che era un desiderio unanime della Commissione ed ha stabilito, come abbiamo sentito questa mattina, di concedere un contributo di 5 miliardi.

Debbo, pertanto, esprimere parere contrario anche perché, desidero ricordarlo ai colleghi, sulle tabelle vi sono state delle lunghe discussioni e si è, poi, giunti ad un accordo con le organizzazioni sindacali, non certamente vincolante per noi, ma del quale dobbiamo tener conto.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Si potrebbe trasformare in un ordine del giorno, chiedendo che la questione venga approfondita.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario all'emendamento; lo potrei accettare come raccomandazione, se venisse proposto come ordine del giorno.

MALFATTI FRANCESCO. Le argomentazioni portate dall'onorevole Bassi hanno una certa incidenza e toccano la nostra sensibilità, però, noi chiederemmo un maggiore approfondimento della questione. L'argomento è delicato e mi risulta che l'armamento libero, in caso fossero riviste le tabelle per i pescatori, vorrebbe che fossero riviste anche le tabelle ad esso concernenti. Questo potrebbe essere un terzo elemento da aggiungere alle argomentazioni del collega Macchiavelli.

Quindi, tenendo conto di tutte queste questioni, se non siamo in grado di dare una risposta soddisfacente — noi saremmo disposti anche ad una discussione interlocutoria alla quale partecipino anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori — e se le cose dovessero rimanere come sono attualmente, dichiaro che noi ci asterremo.

ALINI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Malfatti, pur dichiarando che le considerazioni fatte da parte democristiana mi trovano sensibile; d'altra parte, le preoccupazioni che erano state espresse anche dalle organizzazioni sindacali circa le conseguenze che una modificazione delle tabelle avrebbe comportato, debbono essere tenute in considerazione.

Per questi motivi dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti presentati dall'onorevole Bassi, sui quali hanno dato parere contrario il Relatore ed il Governo.

(*Non sono approvati*).

Pongo in votazione la prima tabella di cui ho dato lettura, con le modifiche formali proposte dal Comitato ristretto e testè approvate.

(*È approvata*).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

Do' lettura della seconda tabella, ossia della tabella G.M. 1967:

## TABELLA G. M. 1967

*Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<b>STATO MAGGIORE</b>	
Comandante, Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico . . . . .	330.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano . . . . .	250.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario . . . . .	215.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario . . . . .	205.000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario . . . . .	140.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con quindici anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	215.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) . . . . .	205.000

**EQUIPAGGIO**

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazzinoiere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, 1° guardarobiere, 1° infermiere-ostetrica . . . . .	160.000
--	---------

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo, piccolo . . . . .	95.000

## NOTA 1:

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	190.000
Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	155.000
Nostromo, motorista . . . . .	115.000
Marinaio, fuochista . . . . .	95.000
Giovanotto . . . . .	85.000
Mozzo . . . . .	75.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante, capo motorista, motorista unico . . . . .	150.000
Ufficiale di coperta . . . . .	135.000
Nostromo, motòrista in sottordine . . . . .	115.000
Marinaio . . . . .	95.000
Giovanotto . . . . .	70.000
Mozzo . . . . .	50.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante . . . . .	135.000
Nostromo . . . . .	105.000
Marinaio . . . . .	85.000
Giovanotto . . . . .	65.000
Mozzo . . . . .	45.000

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	200.000
Ufficiale, motorista . . . . .	170.000
Nostromo, operaio elettricista . . . . .	150.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo . . . . .	95.000
<i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante e direttore di macchina . . . . .	230.000
1° Ufficiale . . . . .	205.000
Sottufficiale . . . . .	150.000
Marinaio, cuoco . . . . .	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo . . . . .	95.000
<i>G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	180.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista . . . . .	125.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	105.000
Giovanotto . . . . .	85.000
Mozzo . . . . .	70.000
<i>H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista . . . . .	55.000
Marinaio . . . . .	40.000
Giovanotto . . . . .	30.000
Mozzo . . . . .	25.000
<i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	90.000
Marinaio . . . . .	70.000
Giovanotto . . . . .	40.000
Mozzo . . . . .	30.000

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	105.000
Marinaio . . . . .	80.000
Giovanotto . . . . .	50.000
Mozzo . . . . .	35.000
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:</i>	
Comandante e direttore di macchina . . . . .	310.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	250.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista . . . . .	240.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	190.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate . . . . .	155.000
Giovanotto . . . . .	125.000
Mozzo . . . . .	95.000
<i>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</i>	
<i>Prima categoria:</i>	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . . .	100.000
<i>Seconda categoria:</i>	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa . . . . .	95.000
<i>O) Allievi imbarcati sulle navi scuola . . . . .</i>	<i>16.000</i>
<i>P) Piloti:</i>	
<i>I Gruppo:</i>	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia . . .	330.000
<i>II Gruppo:</i>	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani . . . . .	210.000
<i>III Gruppo:</i>	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata . . . . .	160.000

Il Comitato ristretto propone di modificare la denominazione della tabella, nel senso di sostituire: « Tabella G.M. 1967 » con « Tabella G.M. n. 2 ».

Pongo in votazione detto emendamento formale.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

L'onorevole Durand de la Penne, a sua volta, ha presentato un emendamento con il quale propone che:

In ognuna delle categorie di navi di cui alle lettere A), B), C), F) ed M), la categoria del « Comandante » sia separata dalle altre categorie di personale indicatevi insieme, attribuendogli le retribuzioni medie mensili di cui appresso:

	Retribuzione media mensile in lire
A) Piroscafi e motonavi da passeggeri di stazza lorda superiore a 50 tonn. ecc.:	
Comandante (330.000 + 33.000) . . . . .	360.000
B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico ecc.:	
Comandante (190.000 + 19.000) . . . . .	210.000
C) Velieri:	
Comandante (150.000 + 15.000) . . . . .	170.000
F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:	
Comandante (230.000 + 23.000) . . . . .	250.000
M) Pescherecci atlantici:	
Comandante (310.000 + 31.000) . . . . .	340.000

Su detto emendamento il Comitato ristretto ha dichiarato il suo parere favorevole. Pongo in votazione l'emendamento Durand de la Penne di cui ho dato lettura. (È approvato).

La seconda tabella rimane, pertanto, così formulata:

## TABELLA G. M. N. 2

*Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante . . . . .	360.000
Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico . . . . .	330.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano . . . . .	250.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario . . . . .	215.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario . . . . .	205.000

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario . . . . .	140.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con quindici anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) . . . . .	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . . .	215.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) . . . . .	205.000

## EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazzinoiere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, 1° guardarobiere, 1° infermiere-ostetrica . . . . .	160.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo, piccolo . . . . .	95.000

## NOTA 1:

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:</i>	
Comandante . . . . .	210.000
Direttore di macchina . . . . .	190.000
Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	155.000
Nostromo, motorista . . . . .	115.000
Marinaio, fuochista . . . . .	95.000
Giovanotto . . . . .	85.000
Mozzo . . . . .	75.000
<i>C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:</i>	
Comandante . . . . .	170.000
Capo motorista, motorista unico . . . . .	150.000
Ufficiale di coperta . . . . .	135.000
Nostromo, motorista in sottordine . . . . .	115.000
Marinaio . . . . .	95.000
Giovanotto . . . . .	70.000
Mozzo . . . . .	50.000
<i>D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:</i>	
Comandante . . . . .	135.000
Nostromo . . . . .	105.000
Marinaio . . . . .	85.000
Giovanotto . . . . .	65.000
Mozzo . . . . .	45.000
<i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	200.000
Ufficiale, motorista . . . . .	170.000
Nostromo, operaio elettricista . . . . .	150.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo . . . . .	95.000
<i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante . . . . .	250.000
Direttore di macchina . . . . .	230.000
1° Ufficiale . . . . .	205.000
Sottufficiale . . . . .	150.000
Marinaio, cuoco . . . . .	125.000
Giovanotto . . . . .	110.000
Mozzo . . . . .	95.000

## IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	180.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista . . . . .	125.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	105.000
Giovanotto . . . . .	85.000
Mozzo . . . . .	70.000
<i>H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista . . . . .	55.000
Marinaio . . . . .	40.000
Giovanotto . . . . .	30.000
Mozzo . . . . .	25.000
<i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	90.000
Marinaio . . . . .	70.000
Giovanotto . . . . .	40.000
Mozzo . . . . .	30.000
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca . . . . .	105.000
Marinaio . . . . .	80.000
Giovanotto . . . . .	50.000
Mozzo . . . . .	35.000
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:</i>	
Comandante . . . . .	340.000
Direttore di macchina . . . . .	310.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina . . . . .	250.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista . . . . .	210.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	190.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate . . . . .	155.000
Giovanotto . . . . .	125.000
Mozzo . . . . .	95.000

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<b>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</b>	
<i>Prima categoria:</i>	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . . .	100.000
<i>Seconda categoria:</i>	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa . . . . .	95.000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola . . . . .	16.000
<b>P) Piloti:</b>	
<i>I Gruppo:</i>	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Ca- tania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ra- venna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia . . .	330.000
<i>II Gruppo:</i>	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Ca- labria, Rio Marina, Salerno, Trapani . . . . .	210.000
<i>III Gruppo:</i>	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto San- to Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata . . . . .	160.000
La pongo in votazione nel suo complesso.	
(È approvata).	

A questo punto, onorevoli colleghi, vi debbo sottoporre due norme, interpretative del testo approvato, proposte dal Comitato ristretto per esigenze di coordinamento.

La prima concerne il quarto comma dell'articolo 13 e consiste nell'aggiungere, in detto comma, il seguente periodo:

« Tale maggiorazione, sino a concorrenza del massimale di cui al primo comma del presente articolo, è corrisposta ripartendola tra l'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti e la gestione marittima, nella proporzione intercorrente tra gli importi delle pensioni rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la

quota degli assegni, a carico dell'assicurazione medesima, eccedente l'importo massimo predetto ».

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Si tratta di eliminare possibili divergenze di interpretazione che potrebbero sorgere sul testo che abbiamo votato la volta scorsa, e di chiarire i rapporti interni tra assicurazione generale vera e propria e cassa della previdenza marinara.

Con questo periodo, innanzitutto, si chiarisce che gli assegni familiari sono quelli previsti, non soltanto dall'assicurazione generale obbligatoria, ma anche quelli previsti dalla Cassa di previdenza marinara. Inoltre, nella seconda parte, si stabiliscono i rispettivi oneri.

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'integrazione dell'articolo 13 proposta dal Comitato ristretto.

(È approvata).

La seconda norma proposta dal Comitato ristretto per esigenze di coordinamento riguarda l'articolo 18 e consiste nell'aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole:

« nel qual caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata ».

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Questa norma, come per altro la precedente, potrebbe costituire un articolo aggiuntivo a sè stante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta all'articolo 18 di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Gli Onorevoli Malfatti Francesco e Abenante presentano in questo momento il seguente articolo aggiuntivo:

« Il titolare di pensione, già iscritto alla Cassa di previdenza marinara, che contrae matrimonio dopo la cessazione dal servizio, dà luogo, in caso di morte, al diritto di reversibilità per il coniuge superstite, purché dalla data del matrimonio alla data della morte siano trascorsi più di due anni e purché la differenza di età fra i due coniugi, alla data del matrimonio, non sia superiore a 20 anni. Tale norma si applica anche ai casi progressi ».

MALFATTI FRANCESCO. Forse bisogna modificare la dizione. Ad ogni modo il concetto è questo: mentre nell'assicurazione obbligatoria è acquisito il principio che, quando il titolare della pensione si è sposato dopo la cessazione del servizio e, poi, muore, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, purché siano passati più di due anni dalla data del matrimonio alla data della morte e non vi siano più di 20 anni di differenza tra i due coniugi, nella previdenza marinara questo principio non esiste; per cui vi sono delle vedove di marittimi che non hanno la pensione di reversibilità.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Tanto io che il collega Macchiavelli, Relatore per la X Commissione, siamo favorevoli all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Malfatti-Abenante.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Malfatti Francesco, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MALFATTI FRANCESCO. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge; non che lo stesso ci soddisfi, anzi, direi, che come tutti i disegni di legge contiene luci ed ombre e forse questo contiene più ombre che luci. Ci si potrà chiedere perché voteremo a favore nonostante questo giudizio: lo faremo perché questo provvedimento ci permette di fare un passo avanti e perché, soprattutto, ci permette di uscire da una situazione che è diventata insostenibile.

È inutile che ricordi ai colleghi quali sono le condizioni della Cassa della previdenza marinara. Basta andare a pagina 5 della relazione per rendersi conto quale sia il disavanzo. Si tratta di far fronte ad un disavanzo di circa 50 miliardi; vi si fa fronte con un contributo integrativo del 6 per cento che, come tutti sanno, è ripartito, per il 5 per cento a carico dei datori di lavoro e, per l'1 per cento, a carico dei lavoratori.

Abbiamo superato la triste situazione in cui versa la Cassa di previdenza marinara, con il passaggio dei marittimi delle due gestioni (gestione « marittimi » e gestione « speciale ») all'Assicurazione Generale Obbligatoria, cioè all'INPS, lasciando invece i fondi speciali come fondi integrativi.

Gli aspetti positivi di questo disegno di legge sono: l'abbandono delle competenze medie convenzionali ed il passaggio alle retribuzioni medie effettive.

In secondo luogo, la pensione sarà certamente migliore di prima e ciò, non solo per il fatto che la base di calcolo è superiore a prima, ma anche perché di questa si prenderà il 65 per cento, quanto viene si dividerà per 30 e, trovato il trentesimo, verrà moltiplicato per ogni anno di navigazione effettiva.

Il terzo elemento positivo è l'agganciamento delle retribuzioni medie effettive alla dinamica salariale. Nel disegno di legge è anche contenuto un articolo nel quale viene stabilito che, in caso di accordi sindacali che modifichino le retribuzioni dei marittimi, vengono riviste anche le tabelle.

Un altro aspetto positivo riguarda la scala mobile, la quale scatta secondo un *plafond* piuttosto alto, ma mi è stato assicurato dai

tecnicisti che è lo stesso dell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, pur avendo proposto un emendamento al riguardo, lo abbiamo ritirato per non creare sperequazioni: se si deve modificare, si deve modificare per tutti.

Altri aspetti positivi: la estensione della maggiorazione per il coniuge e per i figli anche ai pensionati marittimi; la riliquidazione delle pensioni dal 1 gennaio 1965 per quanto riguarda i pensionati che sono stati collocati in quiescenza dopo il 1 gennaio 1965; aumento del 32,5 per cento (il 10 per cento previsto dall'articolo 47 ed il 20 per cento previsto dall'articolo 48) — anche se insufficiente come vedremo poi — previsto per le pensioni dei vecchi marittimi andati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1965; l'adeguamento dei minimi ai minimi dell'assicurazione generale obbligatoria e la maggiorazione anche per i figli e per il coniuge dei vecchi pensionati marittimi.

Può darsi che abbia dimenticato qualche cosa, ma mi sembra che questi siano gli aspetti positivi fondamentali del disegno di legge del quale abbiamo testé terminato l'esame.

Con obiettività, debbo dire che è stato introdotto anche qualche miglioramento accogliendo alcuni vostri emendamenti, come, per esempio, la decorrenza della pensione: si è stabilito, secondo una norma di carattere generale, già acquisita per i pensionati dell'INPS, che la pensione deve decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto; con l'emendamento Malfatti-Scalia all'articolo 13, è stata accolta la norma secondo la quale la maggiorazione del decimo vale anche per coloro che raggiungono la pensione massima prevista dal primo comma dell'articolo 13; è stata accolta la soppressione dell'articolo 55 che prevedeva il recupero delle anticipazioni di cui alla legge 1183; è stato elevato il massimale per gli amministrativi da 2.060.000 a 2.600.000 annui ed è stato accolto — lo metto da ultimo ma non perché sia meno importante, che anzi, è il più tangibile miglioramento apportato a questo disegno di legge — l'emendamento con il quale si dà un aiuto ai pescatori aiuto, che, anche se non è del tutto soddisfacente, è sempre qualcosa.

Permettetemi ora che spenda qualche parola per quanto riguarda gli aspetti negativi, che ci sono e sono piuttosto pesanti. Il primo che abbiamo visto in Comitato e che abbiamo

ricordato in Commissione, riguarda la liquidazione della pensione sulla base dei trenta trentesimi massimi che non debbono essere superati. Questo, evidentemente, recherà degli inconvenienti gravi. Sappiamo, infatti, che specialmente per l'aumento dell'età media dovuta al progresso scientifico e al miglioramento delle condizioni di vita, i 30 anni di navigazione saranno largamente superati dalla grande maggioranza dei naviganti, a meno che non intervengano dei provvedimenti legislativi con i quali si stabilisca l'abbassamento del limite di età per andare in pensione. Del resto, anche se resta fermo il limite dei 55-60 anni, vi rendete conto che cominciando a navigare a 20 anni (il mozzo anche a 18 anni), i 30 anni di navigazione vengono largamente superati. Purtroppo, invece, con questo provvedimento, superando i 30 anni di navigazione, non si percepirà una lira di più di pensione: i 30/30 sono invalicabili.

Il secondo aspetto notevolmente negativo — abbiamo adesso sentito per bocca dell'onorevole Di Nardo la posizione del Governo che assorbe anche la posizione iniziale dell'onorevole Agrimi — riguarda il fatto che non si è voluto accogliere l'aumento da noi proposto per i vecchi pensionati. Per questi vorrei fare brevemente alcune considerazioni. La prima è questa: si è detto che ai vecchi pensionati si concede il 32,5 per cento complessivo, ebbene noi non concediamo a questi lavoratori neppure quanto è stato loro tolto per l'aumentato costo della vita dal 1958 ad oggi. Parlare di aumento è solamente un eufemismo. Si trattava di concedere ai vecchi pensionati quello che hanno perduto e ciò non sarà anche perché l'aumento decorre dal 1° gennaio 1965. Le pensioni, è bene sottolinearlo ancora una volta, sono ferme dal 1958. Non esiste in Italia alcuna categoria che sia rimasta ferma dal 1958 ad oggi: l'unica è quella dei pensionati marittimi. Tutte le categorie hanno ricevuto degli aumenti. I pensionati dell'INPS hanno avuto un primo aumento del 30 per cento ed uno seguente del 20 per cento. Sono aumenti insufficienti, ma che dire dei marittimi che non hanno avuto alcunché!

In secondo luogo, noi abbiamo invocato un intervento del tesoro, in quanto abbiamo escluso che, per i vecchi pensionati si dovesse procedere ad un aumento del carico contributivo. Ora questo intervento non vi è stato e vorrei ricordare ai colleghi che su questo intervento, nel passato, vi sono state delle prese di posizione più che autorevoli. Per

esempio, l'onorevole Dominedò, più di una volta, ha detto che vi doveva essere un intervento dello Stato per i miglioramenti ai vecchi pensionati. Il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, quando il Ministro Jervolino inviò a detto comitato uno schema di disegno governativo per il miglioramento delle pensioni ai marittimi, espresse un parere dove si affermava chiaramente che lo Stato doveva intervenire con finanziamenti integrativi. Inoltre io stesso ebbi occasione di sottoscrivere un ordine del giorno — durante la discussione in Aula di quella che è diventata poi la legge 903 — nel quale si richiedeva da parte dello Stato un contributo integrativo e si facevano voti affinché la decorrenza venisse fissata al 1° gennaio 1965. Ebbene, l'onorevole Delle Fave, respinse la decorrenza, ma accettò il principio dell'intervento dello Stato. Curioso evolversi delle cose: oggi si accetta la decorrenza e si nega l'intervento integrativo da parte dello Stato.

Desidero infine richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che lo Stato, tranne l'eccezione dei 5 miliardi per i pescatori, non concede una lira; ci troviamo di fronte ad un disegno di legge i cui oneri sono sostenuti dagli armatori e dai lavoratori.

Lo sforzo che qui si richiede cioè è sostenuto, quasi unicamente, dalle categorie interessate. Infatti quanto dà lo Stato, lo dà solo a titolo di rimborso delle quote di pensione corrispondenti ai servizi militari e di guerra dei marittimi e, siccome il rimborso è a *forfait*, non è escluso che il Tesoro dia anche meno di ciò che dovrebbe dare. Questi sono gli aspetti negativi. Vi è da aggiungere, per ultimo, che il riordinamento non risolverà i problemi della previdenza marinara, se non si arriverà alla riforma generale che dovrà poggiare sulla separazione delle prestazioni sanitarie da quelle monetarie, prevedendo, per le prime, la istituzione di un servizio sanitario nazionale gratuito e articolato nella Regione, comuni e province e, per le seconde, un ente erogatore unico affidato alla gestione dei lavoratori. Solo così potrà essere risolto convenientemente anche il problema dei marittimi; altrimenti fra 5 o 6 anni ci ritroveremo in una *impasse* dal quale non sapremo più come uscire.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, sempre per dichiarazione di voto, il deputato Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Io dichiaro, per conto del gruppo a cui appartengo, di votare a favore

del presente disegno di legge e dò ragione del voto favorevole. Premesso che è da molti anni che, in sede di Aula e di Commissione, si è parlato di una ristrutturazione di tutto il sistema della previdenza marinara; premesso che parecchie volte, sia a nome del mio gruppo sia a nome di altre categorie interessate, si è sottolineata in Parlamento la necessità di affrontare globalmente il problema; premesso che io ebbi solenni assicurazioni da parte del Governo, sia in occasione della discussione dei bilanci in sede di Commissione, sia in occasione della discussione dei bilanci, o di leggi affini, in Aula; a me pare che non si può, oggi, non dare un voto favorevole ad una legge che, per tanti anni, è stata attesa e continuamente sollecitata. Debbo dire, tuttavia, che è più l'aspetto umano che convince il mio gruppo a dare voto favorevole, che non la bontà intrinseca della legge medesima.

Noi ci saremmo augurati che, una volta affrontato globalmente il problema della previdenza marinara, si fosse tenuto conto di tutte le necessarie variazioni che dovevano essere apportate al testo del disegno di legge governativo. E in questa sede, attraverso diversi emendamenti, si è cercato di migliorare la legge, ma le varie richieste avanzate da gruppi diversi sono state respinte. Si sono adottate diverse argomentazioni e preminente è stata quella che il Governo non può assumersi oneri superiori alle sue possibilità e l'unica eccezione è stata fatta con l'erogazione di un miliardo annuo per cinque anni a favore dei pescatori. Indubbiamente, una somma simile non soddisfa le esigenze dei lavoratori. Purtuttavia, dinanzi alle pressanti richieste degli interessati che, in coro unanime, invocano di fare una legge, comunque essa sia, noi daremo il voto favorevole: noi ci troviamo di fronte ad una benemerita categoria di cittadini italiani che dal 1958 sono rimasti fermi a delle pensioni anacronistiche ed insufficienti rispetto agli slittamenti della moneta verificatisi con l'inflazione.

Per queste ragioni dettate da una impellente necessità di vita e legate al fatto che, in questo momento, questo è l'unico strumento, per quanto incompleto e imperfetto, che si possa offrire a questa benemerita categoria, io ribadisco il voto favorevole del mio gruppo, auspicando che, alla luce di tutte le valutazioni e le riserve emerse nel dibattito, si possano, da parte del Parlamento, varare, al più presto, ulteriori strumenti legislativi che elimi-

nino gli inconvenienti, le limitazioni, le incongruenze e le sperequazioni che questa legge, purtroppo, sancisce.

PRESIDENTE. Sempre per dichiarazione di voto, ha chiesto di parlare l'onorevole Landi. Ne ha facoltà.

LANDI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

Il collega Macchiavelli nella sua relazione al disegno di legge ha detto che, pur con le inevitabili carenze, questo provvedimento ha un pregio fondamentale; quello di aver affrontato, finalmente ed in modo organico, il problema della riforma della previdenza marinara risolvendolo positivamente. Io credo che sia difficile non concordare su questo fatto nonostante il contrario avviso di alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Se conferma per altro occorresse mi pare che la più significativa stia nel riconoscimento che anche recentemente è venuto dalle organizzazioni sindacali le quali, pur manifestando la loro protesta per il ritardo con cui si è discusso il provvedimento, ritardo d'altra parte motivato e giustificato, hanno voluto ribadire il loro sostanziale consenso al contenuto del disegno di legge. Ciò che conta, comunque, è il fatto che si sia data, finalmente, una risposta positiva e concreta ad attese che duravano da troppo tempo, e che si sia ristabilito, nel campo previdenziale, un equilibrio che, da ormai dieci anni, si era spezzato a tutto svantaggio di una categoria di lavoratori che aveva ed ha più di un motivo di giusto risentimento per la discriminazione di cui è stata oggetto rispetto a tutte le altre categorie di pensionati.

Se un rammarico dobbiamo semmai esprimere è che soltanto oggi abbiano concluso la loro dolorosa ed umiliante odissea pensionistica proprio quei marittimi i cui sacrifici, le cui privazioni ispirarono la prima legge di « previdenza sociale » italiana, la legge varata fin dal luglio del 1861 « in riconoscimento del dovere dello Stato verso i lavoratori del mare, verso le loro particolari ed ineguagliabili condizioni di lavoro ».

In verità, credo che nessuna categoria di lavoratori abbia conosciuto prima dei marittimi il significato della parola « previdenza »: il pensare, cioè, al domani, non con il consumare — come qualcuno ha osservato — ma con l'accantonare una parte del reddito per le incertezze dell'avvenire.

E per quell'ironia delle cose alla quale si richiama poc'anzi il collega Malfatti, pare

quasi corrispondere ad un disegno di rivincita contro questa « anticipazione » di una conquista che sarebbe poi diventata di tutto il mondo del lavoro, il saccheggio cui fu sottoposta nel 1927 l'allora Cassa per gli invalidi della marina mercantile, per inseguire quei sogni di effimera gloria e di malinteso prestigio sui mari da cui derivarono i mali che affliggono la previdenza marinara di cui la gente di mare sconta ancora oggi le conseguenze.

Nella relazione che introduce il disegno di legge si afferma che il primo e fondamentale di tali mali è costituito dal rapporto fra unità attive e pensionati, fra la massa, cioè, dei pensionati in continua ascesa e il numero, del tutto insufficiente ai fini del finanziamento delle prestazioni, dei lavoratori in servizio.

L'osservazione mi pare giusta, ma non credo che dia una spiegazione completa della crisi della previdenza marinara; se, infatti, il *deficit* della cassa ha raggiunto i livelli che tutti conosciamo ed ha provocato l'insostenibile situazione in cui versa la categoria dei marittimi è perché altre e più remote cause hanno provocato il dissesto. Ci sono state le spogliazioni, a cui poc'anzi mi sono riferito; ci sono state le inadempienze dello Stato per le mancate contribuzioni per i servizi prestati dai marittimi sulle unità della Marina Militare; ci sono state le non lievi spese di amministrazione che la Cassa ha dovuto rimborsare all'INPS; c'è stato l'enorme aumento, nel dopo guerra, delle pensioni ai superstiti, alle vedove, agli orfani, ai genitori dei marittimi caduti nell'adempimento del loro dovere durante la guerra, aumento che ha aggravato le condizioni della Cassa, mentre lo Stato è rimasto impassibile, quasi che i marittimi — come qualcuno ha sottolineato — fossero stati dei volontari suicidi e non dei costretti al supremo sacrificio. A questo proposito è forse utile ricordare che alcuni anni fa, mi pare nel 1960-1961, il numero delle pensioni erogate ai superstiti ascendeva a 16.500, contro le 12.500 di vecchiaia e le 5.000 di invalidità; una quota che sfiorava il 50 per cento del totale delle pensioni pagate dalla Cassa.

Questi sono i fatti che, a nostro avviso, vanno ricordati e sottolineati nel momento in cui il Parlamento, con un atto di giustizia riparatrice, si accinge a varare il provvedimento che riordina l'intera materia della previdenza marinara. Debbono essere ricordati perché deve essere chiara a tutti la dimensione

del problema che è stato affrontato, perché sia chiaro lo sforzo che è stato compiuto e del quale la nostra parte è lieta di dare atto al Governo, e perché sia soprattutto tenuto presente quello che resta da fare per saldare il debito che il Parlamento ed il paese hanno con i lavoratori del mare.

Un grande passo comunque è stato compiuto e l'importante è che sia stato fatto, come hanno sottolineato egregiamente nella loro pregevole relazione i colleghi Macchiavelli e Quintieri, in conformità alle linee programmatiche di recente affermate in tema di previdenza sociale, miranti, come è noto, ad introdurre anche in Italia un moderno sistema di sicurezza sociale. A tali linee corrisponde, infatti, l'inserimento della gente del mare nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia, mediante la trasformazione della previdenza marinara, da sostitutiva ed integrativa, dell'assicurazione gestita dall'INPS; a tali linee corrisponde la sostituzione dell'assurdo sistema delle competenze convenzionali con quello delle retribuzioni effettivamente percepite dai marittimi, agli effetti della determinazione del contributo e del calcolo delle pensioni; a tali linee corrisponde la trasformazione dell'ordinamento tecnico e finanziario delle prestazioni della Cassa; a tali linee corrispondono il risanamento del disavanzo finanziario della Cassa stessa e l'introduzione nel nuovo sistema pensionistico del principio della rivalutazione automatica delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita.

Queste innovazioni, sono, a nostro giudizio, più che sufficienti a qualificare il provvedimento di riforma che abbiamo di fronte ed a giustificare il nostro giudizio positivo sul suo contenuto.

Voteremo quindi a favore. E lo faremo, non soltanto perché il disegno di legge rappresenta un giusto e doveroso riconoscimento nei confronti di una categoria di lavoratori che ha da sempre onorato il paese, ma anche perché siamo convinti che esso offre finalmente una prospettiva a quei giovani che sempre più numerosi hanno abbandonato negli ultimi anni la via del mare, non intravedendo se la possibilità di un duro e pericoloso lavoro senza adeguati compensi sul piano retributivo e su quello previdenziale.

PRESIDENTE. Sempre per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l'onorevole Alini. Ne ha facoltà.

ALINI. La legge costituisce, senz'altro, un passo avanti per il riordino delle pensioni marinare e porta, finalmente, un po' d'ordine in questa complessa materia. Ritengo che sia doveroso sottolineare che il provvedimento è il frutto di una lotta più che decennale che i lavoratori, insieme alle loro organizzazioni sindacali, hanno condotto; per cui, di fronte a questa pressione esercitata in modo unitario da tutti i lavoratori, certamente diventava difficile, anche per il Governo, sottrarsi a degli obblighi e a dei doveri di ordine morale e sociale.

Per quanto concerne la nostra parte politica, noi voteremo a favore di questo provvedimento; però, ciò non ci impedisce di far rilevare che permangono in noi delle serie preoccupazioni e delle riserve. Particolarmente, le nostre riserve permangono per quanto riguarda il trattamento dei pescatori: anche se vi è stato uno sforzo del Governo, non possiamo certamente ritenerci del tutto soddisfatti.

Inoltre non possiamo certamente dichiararci soddisfatti per il modo con cui è stato affrontato e risolto il problema dei vecchi pensionati.

Quindi, se ci sono delle luci, ci sono, indubbiamente, delle ombre abbastanza serie e preoccupanti.

Comunque, per quanto riguarda la mia parte politica, credo che sia superfluo sottolineare che noi saremo sempre a fianco dei lavoratori del settore e sosterrremo le loro iniziative, affinché le premesse che sono state poste con questo provvedimento vengano, in prosieguo di tempo, ulteriormente migliorate, fino a raggiungere l'effettivo traguardo di una più completa giustizia sociale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla fine di questo laborioso dibattito desidero, io pure, esprimere, anche a nome del collega Zanibelli, Presidente della XIII Commissione e degli altri colleghi appartenenti al mio stesso gruppo, la piena soddisfazione di tutti noi per questo disegno di legge, che ci accingiamo ad approvare.

Le varie esposizioni che abbiamo fin qui ascoltato dicono, in definitiva — sebbene nulla è perfetto e, per altro, tutto è perfezionabile — che questa legge incontra la generale soddisfazione soprattutto perché segna un passo avanti verso la giustizia nei confronti della categoria dei lavoratori del mare che attualmente è ai margini dell'ordine della sicurezza sociale, verso cui dobbiamo tutti tendere.

Debbo dare atto al Governo di essersi reso iniziatore di questo provvedimento dopo che autorevoli colleghi se ne erano fatti essi stessi promotori nel corso della presente legislatura. Adempio al dovere, quindi, di citare a voi i nomi degli onorevoli Rossi Paolo, Durand de La Penne, Cervone, Bontade Margherita, Malfatti Francesco ed altri.

Con la presentazione, da parte del Governo, di questo disegno di legge alla Camera, nella seduta del 20 gennaio scorso, noi ci trovammo, finalmente, a poter affrontare organicamente il problema, non più differibile, della riforma della previdenza marinara che, per la vecchia struttura tecnico finanziaria e per il congegno delle prestazioni, non era più rispondente alle esigenze della protezione previdenziale dei lavoratori del mare.

Consentirete ora, onorevoli colleghi, che io rivolga un particolare ringraziamento ai due Relatori di questa legge, l'onorevole Macchiavelli, per la X Commissione, e l'onorevole Quintieri, per la XIII Commissione, i quali hanno posto, nell'esame e nello studio di questo provvedimento, competenza e passione.

Ringrazio anche i componenti del Comitato ristretto e tutti i colleghi che hanno partecipato a questo dibattito che è risultato sempre caldo di passione e di amore verso la gente del mare. In proposito, prego i colleghi di opposizione di prendere atto di quanto sia amaro a chi partecipa della maggioranza governativa, dovere, per ragioni inerenti alle proprie responsabilità, dire di no a certe aspirazioni, a certi aneliti, a certe suppliche che vengono da parte delle categorie lavoratrici del nostro paese.

Grazie, infine, al Governo di aver mostrato tanta buona volontà nel venire incontro, nel modo possibile consentito dall'attuale situazione, ai lavoratori del mare.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo ringrazio vivamente l'onorevole Presidente e tutti i membri delle due Commissioni per il serio ed appassionato contributo che hanno dato per il miglioramento del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare.

Ringrazio, in modo particolare, gli onorevoli Quintieri e Macchiavelli, Relatori, che si sono sottoposti ad una pesante fatica, riuscendo a rendere meno spinosa la « selva selvaggia » delle varie norme.

Con l'approvazione di questo provvedimento noi abbiamo corrisposto alle giuste at-

tese della benemerita categoria dei lavoratori del mare. La legge, per quanto stilata con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali, non è stata esente da osservazioni e perplessità che hanno portato anche a delle modifiche; comunque, essa deve ritenersi come una genuina espressione degli interessi delle parti che debbono sostenerne gli oneri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accogliendo le nostre sollecitazioni, ho il piacere di darvi lettura della comunicazione che testè mi è giunta dal Presidente della V Commissione - Bilancio:

« In relazione alle sollecitazioni rivoltemi a riguardo degli emendamenti presentati dal Governo nei confronti del disegno di legge n. 3735, concernenti:

1) il contributo straordinario di lire 5 miliardi in 5 anni a decorrere dal 1967 in favore della gestione marittimi e, in particolare, dei marittimi imbarcati su pescherecci adibiti alle pesca entro il Mediterraneo;

2) la relativa copertura del miliardo a carico dell'esercizio in corso sul fondo globale 1967,

posso anticipare che nulla osta, da parte della Commissione all'approvazione degli emendamenti medesimi per quanto concerne le conseguenze finanziarie implicate, risultando la spesa suddivisa in tranches annuali di eguale importo e la prima tranche coperta con adeguate iscrizioni sul fondo globale dell'esercizio in corso, con storno dall'accantonamento predisposto per la fiscalizzazione degli oneri sociali ». Firmato Flavio Orlandi.

Possiamo, quindi, procedere oggi stesso, subito alla votazione finale a scrutinio segreto del provvedimento.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

---

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1967

---

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Riordinamento della previdenza marinara ». (3735)

Presenti e votanti . . . . .	49
Maggioranza . . . . .	25
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	1

(Le Commissioni approvano).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3735, le proposte di legge nn. 605, 834, 2768, 2837, 3542 e 3313 risultano assorbite e pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Per la X Commissione: Alba, Amodio, Armato, Battistella, Belci, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fiumanò, Franco Pasquale, Franco Raffaele, Gatto Vincenzo, Gonella Giuseppe,

Landi, Macchiavelli, Malfatti Francesco, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Sammartino, Santagati, Veronesi e Vincelli.

Per la XIII Commissione: Abenante, Alini, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Mosca, Quintieri, Rossinovich, Sacchi, Sarti, Sulotto, Tognoni e Venturoli.

*Sono in congedo:*

Sinesio, della X Commissione, e De Marzi Fernando, Napoli, Nucci e Sabatini, della XIII Commissione.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO